

ASSOCIAZIONE "CERBAJA"

P.IVA 92028800453

Via Ospedaletto n.53

MARINA DI MASSA

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI ASSOCIAZIONE "CERBAJA"

DEL 19 LUGLIO 2020

In data 19 Luglio 2020 alle Ore 11,00, in prima convocazione, presso il Parco di Ricortola si è svolta l'Assemblea dei Soci dell'Associazione "Cerbaja", alla presenza di 21 soci su soci n. 38 (come da allegato foglio di firma di presenza).

La Presidenza è stata assunta dal socio anziano Ugo Giuseppe Tazzini, mentre Segretario è stato nominato il socio Giovanni Barroccu.

Il Presidente dell'Associazione Nino Ianni ha aperto la riunione, relazionando sull'attività svolta dall'Associazione nel 2019 e le varie attività svolte dall'Associazione, e il programma delle attività per il corrente anno e per l'Estate 2020 di cui al punto 3) dell'ordine del giorno, ha dato lettura delle risultanze del Bilancio Consuntivo, rilevando le varie feste effettuate e i contributi erogati alle scuole delle frazioni. Ha ricordato che i soldi in cassa aggiunti gli utili delle feste, saranno spese per la sistemazione dei giochi nel Parco e acquisto di nuovi e per la potatura delle piante lato mare, mentre per il prossimo anno ha ricordato la necessità di potare le piante del parco e di mettere a dimora nuove piante, oltre a quelle che saranno offerte dallo SPI-CGIL di Massa.

Da lettura del Bilancio consuntivo evidenziando le risultanze di Entrate per Euro 7.150,00 e Uscite per Euro 6.553,00, con in Cassa tra contante Banca di Euro 597,00.

Per quanto riguarda le attività del Parco, si rimarca che per questa Estate, non ci saranno Feste per la nota questione COVID, una festa sarà organizzata dal Partito dei CARC, mentre l'Associazione farà una festa per ringraziare i soci e i sottoscrittori per la vittoria dell'Associazione nella vicenda giudiziaria contro il Comune e a fine di Agosto e inizio Settembre sarà organizzato all'interno del Parco un Cineforum, in collaborazione con la Sezione ANPI, la SPI -CGIL e l'Associazione "Benetti".

A conclusione dell'intervento del Presidente, il Presidente dell'Assemblea dichiara aperta la discussione dando la parola a chi la richiede.

Intervengono diversi soci, tra i quali: Gianni Mosti, Ezio Dati, Dario Mosti, Nino Ianni e lo stesso Presidente dell'Assemblea Ugo Giuseppe Tazzini.

Dopo i diversi interventi il Presidente mette in votazione il Bilancio Consuntivo anno 2019, che viene approvato all'unanimità e la presa atto delle iniziative estate 2020.

Alle ore 11,30 Il Presidente illustra ai Soci il nuovo Statuto, elaborato da un consulente del Centro del Volontariato CESVOT di Massa-Carrara, nuovo Statuto reso necessario dalle nuove norme in vigore per il Volontariato, evidenziando il fatto che l'Associazione oltre a Onlus diventerà una APS Associazione di Promozione Sociale, dando lettura dei 31 articoli che lo compongono.

Finita la lettura del nuovo Statuto e l'illustrazione dello stesso, il Presidente apre la discussione ai Soci presenti e visto nessun intervento in merito, mette all'approvazione dei presenti, i quali all'unanimità approvano il nuovo Statuto.

Alle ore 12,30 il Presidente dichiara chiusa l'assemblea.

IL PRESIDENTE ASSOCIAZIONE
NINO IANNI

b

IL SEGRETARIO VERBALE
GIOVANNI BARROCCU

[Firma]

STATUTO ASSOCIAZIONE

"Cerbaja APS"

DEFINIZIONE E FINALITA'

Articolo 1

L'Associazione "Cerbaja APS" istituita in Massa è associazione di promozione sociale ai sensi del *Codice civile* e *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "*Codice del Terzo settore*") e successive modifiche. Centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apolitico a carattere democratico e volontario con durata illimitata. Non persegue finalità di lucro. Non distribuisce utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitale né in forma diretta né indiretta ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associati anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 2

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del *Codice del terzo settore*, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, in attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

Scopo principale dell'Associazione è contribuire alla promozione sociale e allo sviluppo culturale e civile dei lavoratori e dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della Solidarietà nei rapporti umani, fra i popoli, alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive, alla socializzazione, ricreazione e promozione della pratica sportiva, realizzando attività culturali, sportive, turistiche, ricreative e enogastronomiche nonché servizi.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza di violenza di censura, di ingiustizia, di discriminazione di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione. Per realizzare i propri scopi l'Associazione può operare:

organizzando mostre, convegni, dibattiti, promuovendo o gestendo concorsi;
promuovendo corsi ed attività formative e di aggiornamento;

- promuovendo e gestendo attività editoriali;
- promuovendo e gestendo cicli di film, di video proiezioni, concerti od altre iniziative a carattere musicale e teatrale;

avanzando proposte agli enti pubblici stipulando convenzioni, partecipando alle forme decentrate di gestione del potere locale;

- partecipando a consorzi per la gestione di iniziative culturali o di strutture a carattere culturale e/ o sociale;
- promuovendo iniziative di turismo sociale in Italia e all'estero;
- promuovendo iniziative atte alla salvaguardia dell'ambiente e dei beni culturali ed ambientali;
- gestendo in prima persona e/o aderendo a consorzi enti e associazioni che abbiano per oggetto la promozione della pratica sportiva anche attraverso la gestione di impianti sportivi;

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari e finanziarie che riterrà opportune, consentite dal codice del terzo settore e dalle leggi vigenti in materia.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

I SOCI

Articolo 3

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il sedicesimo anno d'età, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e godono del diritto di voto in assemblea esercitato attraverso coloro che hanno la responsabilità genitoriale.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello statuto, il godimento di tutti i diritti civili ed il rispetto della convivenza.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venire meno solo nei casi previsti dall'articolo 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 4

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al consiglio direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, eventuale e-mail, unitamente all'attestazione di accettare di attenersi allo statuto e al regolamento interno ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 5

E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare le domande di adesione, esprimersi, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti Soci siano in possesso dei requisiti previsti.

Qualora la domanda venga accolta, al nuovo Socio verrà consegnata, la tessera sociale ed il suo nominativo annotato nel libro dei Soci.

Nel caso in cui la domanda venga respinta con delibera adeguatamente motivata, o ad essa non sia data entro il termine di trenta giorni, l'interessato potrà presentare nei successivi 30 giorni ricorso al Presidente. Il ricorso si pronuncerà in via definitiva l'assemblea dei soci alla sua prima convocazione.

Articolo 6

Tutti i soci hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- discutere ed approvare i rendiconti;
- eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti;
- Esaminare i libri associativi con preavviso scritto di almeno 15 giorni al presidente dell'assemblea.
- Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea.

Articolo 7

Il socio è tenuto al pagamento annuale della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, all'osservanza delle deliberazioni degli organi sociali, nonché al mantenimento di irrepreensibile condotta civile e morale, alla partecipazione alle attività dell'associazione e nella frequentazione della Sede. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione e non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

Articolo 8

La qualifica di socio si perde per:

- Decesso;
- mancato pagamento della quota sociale;
- espulsione o radiazione;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo.

Articolo 9

Il Consiglio direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali e dei suoi soci;
- l'attentare in qualunque modo al buon andamento dell'Associazione ostacolandone lo sviluppo o perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o promuovere gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature pertinenti. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Articolo 10

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione è ammesso il ricorso al Presidente entro 30 giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

o 11

Patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore

Articolo 12

L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentata l'approvazione un rendiconto economico e finanziario all'assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo.

Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.

Il consiglio direttivo, che predispone il rendiconto, documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio

Articolo 13

La previsione e programmazione economica dell'anno sociale è deliberata dall'assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione.

Articolo 14

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'assemblea dei soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

L'ASSEMBLEA E IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 15

Partecipano all'assemblea generale dei soci tutti i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno otto giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea stessa.

Ogni socio ha diritto ad un voto in assemblea. Le riunioni dell'assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del consiglio direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca presso la sede dell'associazione almeno otto giorni prima, e da inviare ad ogni socio anche con mezzi telematici.

Articolo 16

L'assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 18 e 30, ed ogni volta ne faccia richiesta motivata l'organo di controllo se nominato o almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.

l'assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta, e delibera sugli argomenti che sono richiesti dalla convocazione.

Articolo 17

L'assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 18.

Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

Articolo 18

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal consiglio direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile, in una assemblea straordinaria, la presenza di almeno due terzi dei soci con diritto di voto in prima convocazione mentre in seconda convocazione la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.

Per deliberare riguardanti lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art.30.

Articolo 19

L'assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto secondo le modalità previste dal regolamento.

Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede sociale durante i quindi giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

Articolo 20

L'assemblea generale dei soci nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 6:

- approva le linee generali del programma di attività;
- approva il rendiconto annuale;
- discute la relazione del Consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato;
- delibera sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo;
- elegge gli organismi direttivi (consiglio direttivo, organo di controllo) alla fine di mandato o in seguito alla dimissione degli stessi, questo votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascuno organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile sarà eletto il socio con la maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione;
- nei casi di cui sopra elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri che controlli lo svolgimento delle elezioni e dirimi gli scrutini;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla ammissione ed esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

GLI ORGANISMI DIRIGENTI

Articolo 21

Il Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea dei soci dura in carica tre anni. È composto da un minimo di cinque membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non si oppongono ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi erano a conoscenza.

Articolo 22

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi per compiti operativi o di consulenza commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

Articolo 23

Il consiglio direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile di ogni attività della stessa. Convoca e presiede il consiglio;
- il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi ne assume le mansioni;
- il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione, redige i verbali delle sedute del consiglio e firma con il Presidente, presiede il consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.
- Il consiglio può inoltre distribuire tra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate all'attività dell'Associazione.

Articolo 24

Compiti del consiglio direttivo sono:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il rendiconto annuale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per le previsioni e programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare circa l'ammissione dei Soci; può delegare allo scopo uno o più consiglieri;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all'Associazione, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sulla attività inerente il medesimo.

Articolo 25

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione del Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri e le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

otazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un Consigliere. La parità dei voti comporta la reiezione della proposta. Delle deliberazioni viene redatto verbale a firma del Segretario che lo firma insieme al Presidente.

Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Articolo 26

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo mesi di assenze dai lavori del Consiglio.

Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, dove esista, dal Socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente, si indurranno nuove elezioni per la sostituzione del consigliere mancante. La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'assemblea indicando nuove elezioni entro quindici giorni.

Articolo 27

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di buona amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, a visite di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'assemblea deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 28

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori a 100 mila euro annui l'assemblea deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi e corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e ai collaboratori.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori a 1 mln di euro annui l'assemblea deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

articolo 29

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli associati. (non sia possibile raggiungere tale maggioranza nei corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrendo a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento può comunque essere deliberato con il voto di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati aventi diritto di voto con la presenza di almeno $\frac{1}{3}$ dei soci presenti. L'Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30

Per quanto non previsto dallo statuto e dal regolamento interno, decide l'assemblea secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibili, dal Codice civile.

Articolo 31

In attesa dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo settore e fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore medesimo, l'Associazione è soggetta a quanto previsto al d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e rimane iscritta all'anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Le disposizioni del presente statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto d.lgs. n. 460 del 1997 sono inefficaci fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore.

Ai fini di cui ai commi 1 e 2, in particolare, l'Associazione:

a) svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all'art. 10, c.1, lett. a), del d.lgs. n. 460 del 1997. Può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività;

b) continua ad utilizzare la denominazione di Associazione Cerbaja Onlus in qualsivoglia segno distintivo di comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore l'Associazione assume denominazione di cui all'art. 1 del presente statuto;

c) osserva i limiti previsti dall'art. 10, c.6, lett. c) del d.lgs. n. 460 del 1997 (se prevista retribuzione);

d) in caso di scioglimento prima del termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

3 934 18/07/2022

0,00 TZR22L000934000LC
30,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

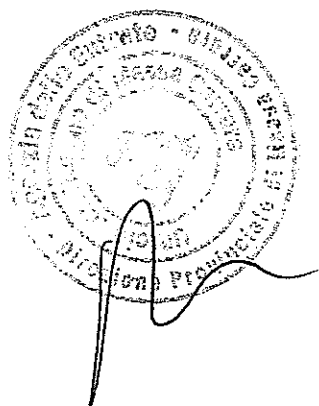
0,00

30,00

EURO 30,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TZR



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Massa Carrara
Ufficio Territoriale di Massa Carrara

ATTO REGISTRAZIONE 18-7-2022
NELLA SERIE 3 ALN 934
SUL QUALE SONO STATI REATI

EURO 630,00

Gesione Tordini

L'addetto al servizio (*)

Anna LIGUORI

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

